

Bruxelles, 18 ottobre 2022
(OR. en)

12701/22

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0293 (NLE)**

**ECOFIN 896
FIN 949
UEM 226**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1348 che concede alla Repubblica della Croazia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2022/... DEL CONSIGLIO

del ...

**recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2020/1348 che concede
alla Repubblica della Croazia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672
per attenuare i rischi di disoccupazione
nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID-19**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell'epidemia di COVID-19¹, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) Facendo seguito a una richiesta presentata dalla Croazia il 6 agosto 2020, il Consiglio, con decisione di esecuzione (UE) 2020/1348¹, ha concesso alla Croazia assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell'importo massimo di 1 020 600 000 EUR avente scadenza media massima di 15 anni, con periodo di disponibilità di 18 mesi, al fine di integrare gli sforzi nazionali della Croazia volti ad affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi.
- (2) Il prestito doveva essere utilizzato dalla Croazia per finanziare i regimi di riduzione dell'orario lavorativo e le misure analoghe di cui all'articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1348.
- (3) L'epidemia di COVID-19 ha avuto ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro in Croazia. Ciò ha continuato a determinare ripetuti aumenti repentini e severi della spesa pubblica croata connessa alle misure di cui all'articolo 3, lettere a) e b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1348.

¹ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1348 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica della Croazia sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell'epidemia di COVID- 19 (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 28).

- (4) L'epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate dalla Croazia nel 2020, nel 2021 e nel 2022 per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, hanno avuto un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Nel 2020 la Croazia registrava un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 7,3 % e all'87,3 % del prodotto interno lordo (PIL), percentuali che risultavano scese rispettivamente al 2,9 % e al 79,8 % alla fine del 2021. Le previsioni di primavera 2022 della Commissione prospettavano per la Croazia un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente all'1,8 % e al 73,1 % del PIL alla fine del 2022. Secondo le previsioni intermedie d'estate 2022 della Commissione, il PIL della Croazia aumenterà del 3,4 % nel 2022.
- (5) Il 25 luglio 2022 la Croazia ha richiesto un'ulteriore assistenza finanziaria dell'Unione per un importo pari a 550 000 000 EUR al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020, nel 2021 e nel 2022 per affrontare l'impatto dell'epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell'epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. In particolare la Croazia ha ulteriormente prorogato o modificato i regimi di riduzione dell'orario lavorativo e le misure analoghe di cui ai considerando (6) e (7).

(6) Sulla base della "legge sul mercato del lavoro"¹, la Croazia ha introdotto una misura che garantisce il cofinanziamento delle retribuzioni dei lavoratori alle imprese che hanno registrato un calo di fatturato rispetto al 2019. I criteri relativi al fatturato sono: un calo pari al 20 % nel periodo da marzo a maggio 2020, al 50 % nel periodo da giugno a dicembre 2020, e a partire da gennaio 2021 l'unico requisito è una diminuzione del fatturato rispetto al corrispondente mese del 2019, a condizione che non si ponga fine al rapporto di lavoro. Per il mese di marzo 2020 l'importo dell'aiuto era fissato a 3 250 HRK per dipendente a tempo pieno, e a partire dal mese di aprile 2020 l'importo mensile dell'aiuto era fissato a 4 000 HRK per dipendente a tempo pieno. L'importo dell'aiuto per dipendente rimane invariato per tutto il periodo di vigenza della misura, ma i settori ammissibili al sostegno cambiano nel tempo a seconda delle condizioni economiche. Nel periodo tra novembre 2020 e giugno 2021, le aziende rimaste chiuse per decisione delle autorità nazionali hanno ricevuto per ogni dipendente a tempo pieno un sostegno proporzionato al numero di giorni di chiusura, ma non superiore a 4 000 HRK per un mese completo di chiusura. La misura è una proroga di quella descritta all'articolo 3, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1348, secondo quanto previsto nella decisione del Consiglio amministrativo del Servizio croato per l'impiego adottata il 20 marzo 2020 e modificata il 25 marzo, il 7 aprile, il 9 aprile, il 6 maggio, il 28 maggio, il 18 giugno, il 25 giugno, il 10 luglio, il 29 luglio, il 7 settembre, il 22 ottobre, il 4 novembre e il 4 dicembre 2020. Il Servizio croato per l'impiego ha adottato ulteriori modifiche nel 2021 con decisioni dell'8 gennaio, del 21 gennaio, del 3 marzo, del 15 aprile, del 30 aprile, del 31 maggio, del 23 luglio, del 25 agosto, del 29 settembre, del 15 ottobre e del 4 novembre, e nel 2022 con decisioni del 27 gennaio e del 31 maggio. La misura è stata sospesa alla fine di giugno 2022.

¹ OG 118/18, 32/20, 18/22.

- (7) Inoltre, sulla base della "legge sul mercato del lavoro", la Croazia ha introdotto una misura che fornisce sostegno per la temporanea riduzione dell'orario lavorativo nel periodo compreso tra giugno 2020 e dicembre 2022 alle imprese con 10 o più dipendenti operanti in qualsiasi settore. I requisiti per beneficiare di tale misura sono una diminuzione attesa dell'orario lavorativo mensile aggregato di tutti i dipendenti a tempo pieno pari ad almeno il 10 % a livello di datore di lavoro, o al 20% a livello di unità aziendale, nel mese per cui il sostegno è richiesto. Il datore di lavoro che richiede il sostegno è inoltre tenuto a dimostrare un legame tra l'impatto dell'epidemia di COVID.19 sulla sua impresa e l'attesa diminuzione attraverso, in particolare, la prova di un calo del fatturato nel mese per cui il sostegno è richiesto di almeno il 20 % rispetto al corrispondente mese del 2019 o, eccezionalmente, nel caso di gennaio e febbraio 2022, rispetto al corrispondente mese del 2020. La domanda della misura è presentata nel mese precedente quello per cui il sostegno è richiesto . La misura può finanziare fino a un massimale di 2 000 HRK per lavoratore dipendente. La misura è una proroga di quella descritta all'articolo 3, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1348, secondo quanto previsto nella decisione del Servizio croato per l'impiego adottata il 29 giugno 2020, modificata il 10 luglio e il 22 ottobre 2020 e ulteriormente modificata l'8 gennaio 2021 e il 27 gennaio 2022. È previsto che la misura sia applicata fino alla fine di dicembre 2022.

- (8) La Croazia soddisfa le condizioni per richiedere l'assistenza finanziaria di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. La Croazia ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva è aumentata di 2 220 567 523 EUR tra il 1° febbraio 2020 e la fine di aprile 2022 in esito alle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell'epidemia di COVID-19. Si tratta di un aumento repentino e severo perché anch'esso collegato alla proroga o alla modifica di misure nazionali esistenti direttamente connesse a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro in Croazia. La Croazia intende finanziare 631 536 540 EUR dell'aumento della spesa mediante fondi dell'Unione e 18 430 983 EUR mediante finanziamenti propri.
- (9) La Commissione, conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, ha consultato la Croazia e ha verificato l'aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva direttamente connessa a regimi di riduzione dell'orario lavorativo e a misure analoghe, cui si fa riferimento nella richiesta del 25 luglio 2022.
- (10) È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare la Croazia a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall'epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti la scadenza, l'importo e l'erogazione di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali.

- (11) Dato che il periodo di disponibilità indicato nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1348 è scaduto, è necessario stabilire un nuovo periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria supplementare. È opportuno prorogare di 21 mesi il periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria di 18 mesi concessa dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1348, portando così il periodo di disponibilità totale a 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la decisione di esecuzione (UE) 2020/1348 ha preso effetto.
- (12) La Croazia e la Commissione dovrebbero tenere conto della presente decisione nell'accordo di prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672.
- (13) La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l'esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 108 del trattato.
- (14) È opportuno che la Croazia informi periodicamente la Commissione in merito all'esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest'ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese.

- (15) La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata raggiunta tenendo conto delle esigenze attuali e attese della Croazia e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1348 è così modificata:

(1) l'articolo 2 è così modificato:

a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

- "1. L'Unione mette a disposizione della Croazia un prestito dell'importo massimo di 1 570 600 000 EUR. La scadenza media massima del prestito è di 15 anni.
2. Il periodo di disponibilità dell'assistenza finanziaria concessa dalla presente decisione è di 39 mesi a decorrere dal primo giorno dopo che la stessa ha preso effetto.";

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

- "4. La prima rata è erogata con riserva dell'entrata in vigore dell'accordo di prestito di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. Eventuali rate successive sono erogate in conformità dei termini di tale accordo di prestito o, se del caso, con riserva dell'entrata in vigore di un addendum allo stesso, o di un accordo di prestito modificato concluso tra la Croazia e la Commissione che sostituisce l'accordo di prestito originario.";

(2) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"Articolo 3

La Croazia può finanziare le seguenti misure:

- a) i sussidi per la preservazione dei posti di lavoro nei settori colpiti dalla crisi COVID-19 ai sensi degli articoli 35 e 36 della "legge sul mercato del lavoro" e secondo quanto previsto nella "decisione del Servizio croato per l'impiego del 20 marzo 2020" come da ultimo modificata da una decisione adottata il 31 maggio 2022e; e
- b) i sussidi per l'orario lavorativo ridotto, ai sensi degli articoli 35 e 36 della "legge sul mercato del lavoro" e secondo quanto previsto nella "decisione del Servizio croato per l'impiego del 29 giugno 2020" come da ultimo modificata da una decisione adottata il 27 gennaio 2022."

Articolo 2

La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione al destinatario.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il presidente
